

Roma, 21 Giugno 2023

Via e-mail: [dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

**Spett. le Agenzia delle Entrate**

***Consultazione pubblica sulla bozza di Circolare in materia di  
trattamento fiscale delle crypto-attività. Art. 1, commi da 126 a 147  
legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023)***

Egredi Signori,

desideriamo anzitutto ringraziarVi per la possibilità di partecipare alla presente consultazione pubblica, che rappresenta un'ulteriore occasione di confronto tra le istituzioni, i professionisti e i contribuenti.

Nel seguito si formulano alcune osservazioni - per cui si presta sin d'ora il consenso alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate - in ordine al trattamento fiscale delle crypto-attività, come delineato dalla recente legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, art. 1, commi 126 e ss.) e poi dalla relativa bozza di Circolare.

Per facilitare la lettura, i nostri commenti sono articolati seguendo la struttura dei paragrafi dello schema suggerito dalla stessa Agenzia ed evidenziano alcuni passaggi critici che richiederebbero maggiori chiarimenti o interventi di ulteriore semplificazione della nuova disciplina.

Tuttavia, ci sia consentita una premessa di carattere generale che influenza inevitabilmente i commenti che seguono, avuto riguardo in dettaglio al trattamento contemplato per i soggetti IRPEF che hanno conseguito proventi derivanti da cessioni a pronti o da prelievi dai *wallet* di criptovalute fino al 31.12.2021 ovvero prima dell'entrata in vigore della novella (art. 1, commi 126 e 127 della legge 197/2022).

\*

PROF. AVV. AUGUSTO FANTOZZI\*

AVV. EDOARDO BELLI CONTARINI  
DOTT. ALESSANDRO CATAPANO MINDITI\*\*  
DOTT. DANIELE DI PROSPERO\*\*  
AVV. FRANCESCO GIULIANI  
DOTT. ANDREA MONTANARI\*\*  
AVV. LUCIA MONTECAMOZZO\*\*  
AVV. ROBERTO TIEGHI

AVV. ROBERTO ALTIERI  
AVV. GIULIO CHIARIZIA  
PROF. AVV. ROBERTO ESPOSITO  
DOTT. RAFFAELLO FOSSATI\*\*  
DOTT. LUCA GASBARRO\*\*  
DOTT. VITTORIO GUIDOBONO CAVALCHINI\*\*  
AVV. VALENTINA GUZZANTI, PH. D.  
AVV. CRISTINA PERITI  
DOTT. NICOLA ROSSETTI\*\*

AVV. EDOARDO BOGGI  
AVV. DANIELA CUTARELLI  
DOTT.SSA DARIA DI GIORGIO\*\*  
DOTT. COSIMO EPIFANI\*\*  
DOTT. STEFANO FACCHINETTI\*\*  
AVV. ROBERTO FIOCCHI  
DOTT. FILIPPO FORESTI\*\*  
DOTT. FRANCESCO GIUSEPPE GALAFASSI\*\*  
DOTT. DARIO LAURETTA  
AVV. LEONARDO LAVIOLA  
DOTT. ANTONIO LOTITO\*\*  
DOTT. ANDREA MADASCHI\*\*  
AVV. MARCO MENOZZI  
AVV. FRANCESCO NANETTI, PH. D.  
AVV. GIULIA NERI  
AVV. MARIAPIA PISCITELLI  
DOTT. FEDERICO PIZZI  
AVV. FLORIANA REALI  
DOTT. GIANLUCA ROLLO\*\*  
DOTT.SSA MARIANNA SICLARI\*\*  
DOTT.SSA VALENTINA TOMASULO  
DOTT. ROBERTO TRENTAROSSII\*\*

\* SOCIO FONDATORE (1940-2019)  
\*\* DOTTORE COMMERCIALISTA

Via Sicilia, 66  
00187 ROMA  
Tel. +39 06 4200611  
Fax +39 06 42011976  
[studiorm@fantozzieassociati.it](mailto:studiorm@fantozzieassociati.it)

Via Privata Maria Teresa, 11  
20123 MILANO  
Tel. +39 02 7260591  
Fax +39 02 72605950  
[studiomi@fantozzieassociati.it](mailto:studiomi@fantozzieassociati.it)

Via Farini, 2  
40124 BOLOGNA  
Tel. +39 051 27771  
Fax +39 051 277733  
[studiobo@fantozzieassociati.it](mailto:studiobo@fantozzieassociati.it)

### 1.Osservazione di carattere generale.

Preliminarmente va osservato che nella bozza di Circolare, a commento del “previgente” regime IRPEF relativo ai citati proventi, viene riaffermata *tout court* la rilevanza impositiva anche per il passato e quindi sostanzialmente in continuità con il precedente orientamento interpretativo della prassi che - come noto - riconduceva gli stessi plusvalori nell’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR, in virtù dell’assimilazione delle valute virtuali alle valute estere aventi corso legale, nonostante la diversa natura giuridica di tali *asset*.

Tale equiparazione, come altrettanto noto, è stata avversata dalla dottrina, anche perché scaturente da una risalente pronuncia della Corte di giustizia UE del 22.10.2015, causa *Hedqvist*, C-264-14, intervenuta in altro settore impositivo e con altre finalità, ovvero nel distinto e distante ambito del regime di esenzione IVA, e ormai superata anche alla luce della normativa sopravvenuta sia pure in materia antiriciclaggio e penale.

Nondimeno, l’approccio interpretativo dell’Agenzia trova fondamento nella disposizione “pseudo-transitoria”, *rectius* retroattiva, di cui all’art. 1, comma 127 della legge di bilancio 2023, ove, per il passato, si fa generico rinvio all’art. 67 del TUIR. Tale disposizione, tuttavia, non presenta affatto i connotati tipici della norma di interpretazione autentica. Invero, detto articolo 1, c. 127 si limita a ricondurre le plusvalenze scaturenti da operazioni aventi ad oggetto cripto-attività eseguite prima dell’avvento della nuova disciplina nell’ampia e variegata categoria dei “redditi diversi”, regolata invero minuziosamente dall’art. 67 TUIR, senza tuttavia null’altro aggiungere e/o specificare in ordine al “tipo” di imponibile e ai relativi criteri di determinazione.

Ciò nonostante, come rilevato più volte in diversi paragrafi della stessa bozza di Circolare, oltre che dalla dottrina, il legislatore, in assenza di una specifica disciplina fiscale in materia di cripto-attività - fatta salva la normativa di contrasto al riciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e quella penale di repressione e lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui al d.lgs. n. 184/2021 - ha introdotto soltanto di recente *inter alia* una nuova categoria reddituale, con l’aggiunta *ex novo* della lettera c-*sexies* sub art. 67, ben distinta e distante dunque da quelle precedenti, che attengono per lo più al settore finanziario, inserendo così *ex nunc* una definizione (e di conseguenza un regime fiscale specifico) delle cripto-attività analoga a quella contenuta nel regolamento UE 2023/1114 (c.d. MiCA), che però anch’esso è di recente emanazione e colma il vuoto normativo (anche) unionale.

Ebbene, tale approccio ermeneutico, vieppiù al cospetto della nuova, più articolata ed organica regolamentazione fiscale delle cripto-attività, appare confliggere con il principio di irretroattività della legge tributaria stabilito anche dall’art. 3 dello “Statuto dei diritti del contribuente”; ciò che sembra tanto più grave in relazione - come affermato nella stessa bozza di Circolare - ai prodotti digitali aventi “natura ibrida e intrinseca connotazione transfrontaliera”, che implicano quindi una “valutazione *case by case*” ovvero un “approccio

*look through*”, al fine di tracciarne il trattamento fiscale, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

#### **Contributo.**

Fatta questa premessa, il riferito orientamento ministeriale potrebbe rivelarsi foriero di **ingenerare ulteriori e perduranti incertezze e contenziosi in ordine a diverse questioni**: i) il previgente trattamento fiscale IRPEF in termini di tassabilità o meno delle plusvalenze, ii) il connesso ed eventuale regime sanzionatorio, salva la causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa, iii) l’ampiezza degli obblighi di monitoraggio fiscale, sotto il profilo soggettivo, oggettivo, territoriale e temporale, iv) l’opportunità e gli impatti della **regolarizzazione** ovvero dell’emersione delle cripto-attività (su cui vds. infra nel seguito).

\*

#### **2.Tematica: monitoraggio fiscale.**

Art. 1, comma 129 legge 197/2022.

Paragrafi della Circolare n. 1.4. e n. 3.4

#### **Osservazione.**

Dall’esame della bozza di Circolare, si desume che al contribuente IRPEF non esercente attività di impresa incombe l’obbligo di assolvere gli obblighi di redazione del quadro RW ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990 **sempre e comunque, anche per i periodi di imposta tuttora aperti**, qualora non ricorrano le specifiche ipotesi di esonero dagli adempimenti dichiarativi ed inoltre **anche a prescindere** dal luogo di detenzione delle criptovalute in Italia o all’estero.

#### **Contributo.**

Orbene, se così è, nonostante un parziale, diverso orientamento palesato anche di recente della stessa Amministrazione finanziaria, in tale prospettiva, sarebbe opportuno specificare, al fine di fare chiarezza su un tema alquanto delicato, **quali sarebbero le sanzioni connesse alla violazione di detto obbligo dichiarativo nelle fattispecie in cui i medesimi asset digitali risultino allocabili in Paesi a fiscalità privilegiata**, in relazione alle quali - come noto - è prevista una reazione sanzionatoria ben più aspra (raddoppio delle sanzioni), la dilatazione dei termini di decadenza per l’accertamento erariale (anch’essi raddoppiati), nonché l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente in ordine all’origine dei redditi che si presumono sottratti a tassazione.

Sarebbe, tuttavia, auspicabile che venga declinata una soluzione più equa, nel senso di applicare sempre e soltanto il regime di accertamento e sanzionatorio "ordinario", disattivando così il sistema speciale repressivo previsto per i redditi allocati in paesi a fiscalità privilegiata, trattandosi in definitiva di *asset* digitali "a-territoriali".

\*

**3.Tematica: regolarizzazione/emersione ai fini IRPEF e del monitoraggio fiscale dei redditi conseguiti e delle crypto-attività detenute fino al 31.12.2021.**

Art. 1, commi 138-142.

Paragrafo della Circolare n. 4.

#### **Osservazioni e relativi contributi.**

Anche in tale contesto, sarebbe opportuno affrontare meglio taluni aspetti problematici al momento lasciati insoluti nella Circolare.

Anzitutto, nell'assunto che i proventi da crypto-attività sarebbero comunque rilevanti anche prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023, dovrebbero fornirsi ulteriori chiarimenti sulla **base imponibile** cui applicare la peculiare ed inconsueta - nel panorama normativo tributario - aliquota del 3,5%, che invero sembra **incidere**, sulla falsariga di un'imposta patrimoniale *tout court*, sullo *stock* ovvero sulla consistenza **lorda** degli *asset* digitali, e non già sulle plusvalenze realizzate e determinate **al netto** dei relativi costi di acquisto nonché delle eventuali minusvalenze, e quindi a prescindere dal reddito conseguito, con effetti disincentivanti per la stessa sanatoria.

Inoltre, come noto, l'emersione è condizionata alla "**liceità della provenienza**" delle somme investite a suo tempo nelle crypto-attività. A tal proposito, sarebbe opportuno circoscrivere meglio il perimetro di tale concetto sotto il profilo sanzionatorio amministrativo e/o penale ed in particolare selezionare quali reati più o meno gravi inibiscono l'accesso alla sanatoria

Sotto un ulteriore profilo, andrebbe scongiurato un effetto *boomerang* o di autodenuncia in capo al contribuente che comunque si ravvede, considerato che la normativa speciale di emersione non prevede allo stato alcuna tipologia di "scudo" neanche ai fini della normativa antiriciclaggio né alcun beneficio penale riflesso, fatte salve le disposizioni generali di cui agli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 74/2000, con l'ulteriore conseguenza di rendere poco *appealing* l'adesione alla stessa regolarizzazione. Ferma restando, tuttavia, come sembra corretto affermare, **la facoltà del contribuente che è incorso in taluni illeciti di optare per il ravvedimento operoso ordinario**, con le ricadute positive anche sul versante penale.

Aggiungasi poi, che sarebbe auspicabile fornire ulteriori precisazioni in ordine alla prescritta "**relazione di accompagnamento**" e alla "**relativa documentazione probatoria**", che dovrebbero corredare l'istanza di regolarizzazione; ciò a meno che tali aspetti non siano

già affrontati e risolti nell'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche sulla scorta delle precedenti versioni di *voluntary disclosure*.

Infine, sarebbe opportuno chiarire – ma forse non è questa la sede più appropriata – gli eventuali impatti della nuova definizione agevolata nell'ipotesi in cui non venga rispettata la predetta condizione di accesso, nonché i riflessi della procedura medesima sui contenziosi pendenti. In particolare, su quest'ultimo tema, si fa riferimento non tanto alle – verosimilmente poche – liti scaturenti dall'impugnazione di eventuali atti impositivi emessi *medio tempore*, quanto piuttosto ai – più numerosi – giudizi derivanti dai dinieghi di rimborso opposti dinanzi alle commissioni tributarie dai soggetti IRPEF privati, che hanno fatto ricorso, in modo più cauto e scrupoloso, alla procedura del c.d. *solve et repete*.

\*

#### **4.Tematica: determinazione “a regime” delle plusvalenze realizzate dopo la legge di bilancio 2023.**

Art. 1, comma 126 legge 197/2022.

Paragrafo della Circolare n. 3.1.

#### **Osservazione.**

Sarebbe opportuno chiarire meglio la portata della previsione normativa, allo stato piuttosto penalizzante, secondo cui *“il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero”*, che, secondo la bozza di Circolare, sarebbero individuabili (soltanto) nella *“documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto”*.

#### **Contributo.**

Tali precisazioni si rendono opportune, per un verso, in considerazione del peculiare “mercato” di riferimento dei cripto-asset, di guisa che spesso non è facile reperire tale idonea documentazione, *a fortiori* a distanza di diversi anni dall'anno di acquisto dei prodotti digitali, e, per altro verso, tenuto conto che non risulta di ausilio la disciplina in tema di deducibilità delle “perdite su crediti” di cui all'art. 101 del TUIR, ove pure si fa riferimento al medesimo requisito – i.e. *“elementi certi e precisi”* – però afferente i crediti (e non i costi) e in una diversa prospettiva di valutazione.

Il medesimo concetto si rinviene pure nella disciplina generale dei componenti del reddito di impresa e segnatamente nell'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, ove si afferma la deducibilità delle spese e degli oneri afferenti i maggiori ricavi e proventi accertati – e quindi in una diversa e patologica prospettiva del rapporto di imposta ovvero in evento di

rettifica erariale – in relazione ai quali viene ammessa la deduzione extra-contabile, in deroga al principio generale di imputazione al conto economico, a condizione però che l'impresa ne fornisca la dimostrazione rigorosa e non presuntiva e quindi in termini di "certezza e precisione".


Ciò che ovviamente risulta coerente in un sistema come quello concepito ai fini della determinazione del reddito di impresa, in cui si accorda la rilevanza anche ai costi c.d. "neri" ovvero occulti, ma pur sempre in una prospettiva severa e rigorosa, trattandosi di contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Ma diversamente è a dirsi nei casi in cui trattasi di contribuenti IRPEF privati non esercenti attività di impresa e dunque esonerati per definizione dall'osservanza di tali stringenti obblighi contabili; verosimilmente su tale argomento ulteriori spunti ricostruttivi e di riflessione potrebbero derivare anche dall'implementazione della contestuale "*crypto-asset voluntary disclosure*" oppure in via subordinata facendo riferimento ai criteri forfetari di determinazione dell'imponibile nelle ipotesi – sempreché giustificate - di assenza di idonea documentazione; ciò analogamente a quanto avviene, ad esempio, per le plusvalenze derivanti dalle cessioni di metalli preziosi (cfr. art. 68, comma 7, lett. d TUIR).

#### Osservazione e relativo contributo.

Infine, sempre in ordine alla deducibilità dei costi, sarebbe opportuno e legittimo precisare la deducibilità anche degli altri "*oneri inerenti alla produzione*" dell'imponibile da crypto-attività, sempreché supportati da idonea e pertinente documentazione, sulla falsariga di quanto avviene per le altre tipologie di redditi diversi contemplati nelle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 67 TUIR, come stabilito dal successivo art. 68 del medesimo testo unico.

Avv. Edoardo Belli Contarini



Dott. Raffaello Fossati

